



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MARIA ACIERNO
LAURA TRICOMI
ROSARIO CAIAZZO
MAURA CAPRIOLI
ANDREA FIDANZIA

Presidente
Consigliere
Consigliere-Rel.
Consigliere
Consigliere

Assegno di
mantenimento di
minori

Ud. 4/11/2022 CC
Cron.
R.G.N.
19700/2021

ORDINANZA

sul ricorso 19700/2021 proposto da:

(omissis) (omissis) lett.te domic. presso l'avv. (omissis)

che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

-Ricorrente -

-contro-

(omissis) (omissis) lett.te domic. presso l'avv. (omissis) ,

dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;

-Controricorrente-

Avverso il decreto n. 503/2021 della CORTE DI APPELLO di L'AQUILA,
depositato il 18 giugnp 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
4/11/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE

Con ricorso al Tribunale di Lanciano, (omissis) (omissis) remetteva: di
aver avuto una relazione extraconiugale con (omissis) (omissis) dalla
quale erano nati due figli gemelli e che tale rapporto era cessato; che



il Tribunale aveva, sull'accordo delle parti, disposto il collocamento dei minori presso la madre ponendo a carico del padre un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento degli stessi; che erano peggiorate le sue condizioni reddituali poiché a causa della pandemia da covid era stato posto in CIG; di aver chiesto la collocazione congiunta dei minori, con possibilità di decisione dei figli in merito al pernottamento, e la conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento; che la (omissis) aveva chiesto il rigetto del ricorso, anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dopo il precedente provvedimento.

Il Tribunale, con decreto del 7.4.21, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava la cessazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento alla (omissis) a quale ha proposto reclamo, chiedendo il ripristino dell'obbligo del mantenimento a carico della controparte, deducendo: di esser stata collocata, anche lei, in Cig a causa del covid; di aver documentato i redditi percepiti dopo giugno 2020 e che il (omissis) non aveva invece dimostrato i suoi attuali proventi, essendo titolare di ingente patrimonio immobiliare; che i minori vivevano con lei e lei provvedeva al loro sostentamento.

Con decreto depositato il 21.6.21, la Corte d'appello ha accolto il reclamo, osservando che: il provvedimento impugnato era decisorio e definitivo, avente efficacia di giudicato, suscettibile di modifica solo in presenza di fatti nuovi (che il (omissis) aveva individuato nella collocazione in cig); tale modifica della condizione lavorativa non comportava automaticamente una significativa riduzione dei suoi redditi, per cui il ricorso avrebbe potuto essere accolto solo se il reclamato avesse dimostrato i redditi percepiti prima di giugno 2020 e successivi; tale prova non era stata fornita, ad eccezione della busta-



paga di agosto 2020 dalla quale emergeva un reddito mensile di euro 850,00; alla luce di tale situazione, non essendo stato provato il peggioramento delle condizioni reddituali del (omissis) il reclamo era da accogliere.

(omissis) (omissis) ricorre in cassazione con quattro motivi. Resiste con controricorso la (omissis)

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia omessa pronuncia circa un punto decisivo della causa per violazione dell'art. 112 cpc, non avendo la Corte d'appello statuito, ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento, in ordine al mutamento della frequentazione dei figli da parte del genitore.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 337ter, c.4, cc, per non aver la Corte d'appello tenuto conto del venir meno del reddito da locazione dell'immobile di proprietà del ricorrente, e di non aver considerato che la prova della diminuzione reddituale era stata già fornita in primo grado.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 342 cpc, per non aver la Corte territoriale dichiarato il reclamo inammissibile in quanto riproponeva le medesime questioni già introdotte in primo grado, senza esprimere critiche specifiche al provvedimento impugnato.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 91 cpc, per non aver il giudice di secondo grado compensato le spese del reclamo, in considerazione dei redditi familiari.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi*, fondata esclusivamente sulla mancata prova della riduzione dei redditi del ricorrente; inoltre, la questione della frequentazione dei figli è nuova, non dedotta in appello.



Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti circa la prova della riduzione dei redditi del ricorrente. Invero, la Corte d'appello ha ritenuto che la collocazione in Cig del ricorrente non era da considerare un fatto nuovo legittimante la revoca del suddetto assegno di mantenimento, in quanto: rispetto al giugno del 2020 allorché fu emesso, su accordo delle parti, il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, che fissava a carico del ricorrente l'assegno di contribuzione al mantenimento di euro 400,00, non era emersa la prova della diminuzione dei redditi del ricorrente, considerando che quest'ultimo non aveva dimostrato i redditi percepiti prima e quelli invece percepiti nei mesi successivi.

La Corte territoriale, esprimendo un diverso convincimento rispetto al Tribunale, ha dunque ritenuto, con adeguata motivazione incensurabile in questa sede, che non fosse intervenuta alcuna modifica significativa dei redditi percepiti dal ricorrente da giustificare il provvedimento impugnato.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto il reclamo è stato fondato sulla censura della motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto di valorizzare le sopravvenute modifiche peggiorative della condizione reddituale del ricorrente.

Il quarto motivo è del pari inammissibile perché del tutto generico e privo di specificità, dato che la condanna alle spese è conseguenza della soccombenza del ricorrente in sede di reclamo. La causa è esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2700,00 di cui 200,00 per esborsi,



oltre alla maggiorazione di 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2022.

Il Presidente

